

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

(Sezione I bis – r.g. n. 14962/2025)

MOTIVI AGGIUNTI

per il signor [REDACTED], rappresentato e difeso come in atti,

contro

il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti

- degli allievi marescialli dei Carabinieri [REDACTED]

[REDACTED], vincitori di concorso;

per l'annullamento, altresì,

- della determinazione n. M_D AB05933 DE12025 0001400 di protocollo del 19 dicembre 2025 e dell'elenco ad essa annesso, costituente parte integrante della stessa, con cui il Vice direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione riservato agli appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti dei Carabinieri, nella parte in cui (artt. 2 e 3 del provvedimento) non ricomprende tra i nominativi dei candidati idonei di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1) del bando di concorso, dichiarati vincitori, anche l'odierno ricorrente;

- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, il signor [REDACTED] ha chiesto l'annullamento, previa sospensione anche ex art. 56 CPA, dei seguenti atti:

- la determinazione n. [REDACTED] i protocollo del [REDACTED]
[REDACTED] con la quale il Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha escluso il [REDACTED] dal concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri, per mancanza del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. j), del bando di concorso [All. 5 del ricorso introduttivo];

- l'art. 2, comma 1, lett. j) del bando del concorso interno, per titoli ed esami, per l'ammissione all'8° corso superiore di qualificazione (2025-2026) di complessivi 255 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri (indetto con determinazione n. M_D AB05933 DE12025 0000512 di protocollo dell'11 giugno 2025 del Direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa), nella parte in cui prevede che «*al concorso possono partecipare i militari dell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) e b), che ... non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi*» [All. 1 del ricorso introduttivo].

Il ricorrente, infatti, dopo aver proficuamente partecipato al concorso in questione, ne è stato escluso a causa della sopravvenuta imputazione nel procedimento penale [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



Il ricorrente, quindi, è stato escluso dal concorso per ritenuta carenza del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lett. j), del bando, disposizione che ricalca l'art. 635, comma 1, lettera *g-bis* del d.lgs. n. 66/2010 e che prevede di non essere «*in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi*».

Avverso il provvedimento di esclusione concorsuale e la disposizione del bando di concorso su cui lo stesso è stato fondato il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a codesto ill.mo TAR, chiedendo anche la remissione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 635, comma 1, lettera *g-bis* del d.lgs. n. 66/2010.

Il ricorrente ha evidenziato che gli atti gravati violano i principi di non discriminazione e di presunzione di non colpevolezza di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione nonché la conseguente sproporzione dell'automatismo secondo cui un militare soltanto "imputato" sia trattato, in casi come quello in esame, al pari di un condannato in via definitiva.

Il ricorrente, poi, ha evidenziato come da tempo la giurisprudenza amministrativa si sia attestata su un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame ed ha, perciò, chiesto la sospensione dell'efficacia, anche ai sensi dell'art. 56 CPA degli atti gravati, per essere

ammesso con riserva al corso per allievi Marescialli dei Carabinieri che a breve sarebbe iniziato.

Con decreto n. 6910/2025 del del 6 dicembre 2025, il Presidente della Sezione I *bis* del TAR Lazio ha accolto l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia del provvedimento di esclusione impugnato e rinviato per la trattazione cautelare collegiale alla camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

In esecuzione di detto provvedimento, l'Amministrazione ha riammesso con riserva il signor [REDACTED] al concorso *de quo*, convocandolo per l'inizio del corso.

Frattanto, con determinazione n. M_D AB05933 DE12025 0001400 di protocollo del 19 dicembre 2025, il Vice direttore generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha approvato la graduatoria di merito del concorso dal quale il [REDACTED] è stato escluso per effetto dei provvedimenti gravati con il ricorso introduttivo [All. 1].

Il ricorrente, quindi, a differenza degli odierni controinteressati, non figura nell'elenco di cui all'art. 2 della citata determinazione, comprendente i candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punto 1) del bando di concorso giudicati idonei e poi dichiarati vincitori con il successivo art. 3 [All. 1].

Anche tale atto, quindi, al pari di quelli già gravati col ricorso introduttivo, è illegittimo [All. 1].

Lo stesso, infatti, non comprendendo tra i nominativi dei vincitori di concorso anche quello del signor [REDACTED] è illegittimo in via derivata [All. 1].

Tale atto, infatti, è stato emesso in conseguenza di provvedimenti di esclusione illegittimi per le ragioni già esposte con il ricorso introduttivo e, pertanto, anche al fine di evitare la improcedibilità del giudizio, il ricorrente impugna anche la determinazione di approvazione della graduatoria indicata

in epigrafe, viziata in via derivata per effetto dell'illegittimità del procedimento da cui è scaturita [All. 1].

Conseguentemente, voglia codesto ill.mo TAR accogliere tutti i motivi di impugnazione sinora proposti e, per l'effetto, annullare anche il provvedimento oggi impugnato.

P. Q. M.

voglia l'ill.mo TAR adito accogliere anche il presente ricorso e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti sin qui impugnati.

Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio.

Il presente ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura pari ad euro 325,00.

Roma, 8 gennaio 2025

Avv. Giovanni Carta

Avv. Giorgio Carta

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.

(ex D. Lgs 31 ottobre 2024, n. 164, in vigore dal 26 novembre 2024)

Il sottoscritto Avv. Giorgio Carta, con studio in Roma, viale Parioli 47, quale procuratore di XXXXXXXXXX, chiede all'UNEP presso il Tribunale di ROMA di procedere alla notifica dell'antescritto atto in quanto non è stato possibile eseguire la notifica al destinatario, a mezzo posta elettronica certificata, per i seguenti motivi:

- O il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- O il destinatario è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente, ma non è stato possibile eseguire la notifica con tali modalità, ovvero la notifica ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario in quanto _____;

Firma

TRIBUNALE DI ROMA
U.N.E.P.
Relata di notifica

Ad istanza degli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, io sottoscritto Ufficiale giudiziario ho notificato il suesteso atto a:

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso l'Avvocatura generale dello Stato a Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di:

- [REDACTED], tramite consegna – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 c.p.c., nonché dell'articolo 12 del R.D. n. 642/1907 – al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, nella nota sede di Roma, via Golametto n. 12, CAP 00195, (Piazzale Clodio), che ne curerà l'invio al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene.

- [REDACTED], tramite consegna – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146 c.p.c., nonché dell'articolo 12 del R.D. n. 642/1907 – al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Roma, nella nota sede di Roma, via Golametto n. 12, CAP 00195, (Piazzale Clodio), che ne curerà l'invio al Comandante del Corpo al quale il militare appartiene.

M_D AB05933 REG2026 0270025 12-06-2026